Mer 01 Ott, 2025

Nuova sezione sul Registro Imprese per le imprese culturali e creative

A partire dal 30 settembre 2025, è possibile l’iscrizione delle imprese culturali e creative nella nuova sezione speciale del Registro delle Imprese, istituita con Decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made In Italy del 10.07.2025, al quale è allegato il prospetto con i codici Ateco delle attività ammissibili (qui scaricabile nella versione sostituita dal Decreto MIMIT del 06.03.2026), adottato in attuazione dell’art. 5 del decreto interministeriale n. 402 del 25.10.2024 (decreto ICC) che ha definito modalità e condizioni per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa, dando così operatività all’art. 25 della Legge 27.12.2023, n. 206, il quale ha introdotto nell’ordinamento giuridico nazionale la nozione di impresa culturale e creativa, allo scopo di valorizzare, sotto il profilo sociale ed economico, la cultura e la creatività come elementi costitutivi dell’identità italiana.

Da ultimo, con il decreto direttoriale del 07.08.2025, il Ministero delle Imprese e del Made In Italy ha approvato le modifiche alle specifiche tecniche della modulistica (v. 7.06), necessarie per permettere la presentazione delle istanze relative all’iscrizione/cancellazione dei soggetti interessati nella nuova sezione speciale del Registro Imprese dedicata alle imprese culturali e creative, aggiornando altresì le istruzioni per la compilazione della modulistica necessaria per espletare questo adempimento (modelli S5 e I2).

A questo link è inoltre possibile consultare il manuale operativo predisposto da Unioncamere.

Si evidenzia che l'iscrizione nella sezione speciale ICC non rappresenta un obbligo, ma una mera facoltà per le imprese; l'iscrizione è subordinata al possesso dei requisiti previsti dal citato Decreto ICC, nonché all'iscrizione nel Registro delle Imprese o nel REA.

Stampa in PDF

PDF

Ultima modifica

Ven 03 Apr, 2026

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

4

Average: 4 (2 votes)